

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

note: **Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002** *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)*

(GU n.292 del 17-12-2001)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

Articoli

Capo I

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322

-  [1](#)
-  [2](#)
-  [3](#)
-  [4](#)

< [articolo precedente](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **19-5-2020**

[aggiornamenti all'articolo](#)

Art. 17

(Razionalizzazione dei termini di versamento).

1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli [articoli 5](#) e [5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322](#), effettuano i

predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. (2) (4)

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi della [legge 23 marzo 1977, n. 97](#), e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. **((7))**

(5)

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito con modificazioni dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la suddetta disposizione decorre dal 1 maggio 2007.

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.L. 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito con modificazioni dalla [L. 1 dicembre 2016, n. 225](#), ha disposto (con l'art. 7-quater, comma 19) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#), ha disposto (con l'art. 12-quinquies, comma 3) che "Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#), nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019".

Ha inoltre disposto (con l'art. 12-quinquies, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3".

AGGIORNAMENTO (7)

Il [D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#) ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale

sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'[articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435](#), ovvero dall'[articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#); l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta".

Ha inoltre disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli [articoli 7](#) e [10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), nonché dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".

[< articolo precedente](#)

[articolo successivo >](#)

[nascondi >](#)

APPROFONDIMENTI

- [aggiornamenti all'atto](#)
- [atti aggiornati](#)
- [atti correlati](#)

FUNZIONI

- [esporta](#)
- [esporta in Akoma ntoso](#)
- [collegamento permanente](#)
- [indice dell'atto](#)

Realizzazione e gestione
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 [Contattaci](#)

- [Normattiva](#) 
- [Collegamenti veloci](#) 
- [Con il contributo di](#) 
- [In collaborazione con](#) 

- [Privacy e Cookie policy](#)
- [Note legali](#)
- [Mappa del sito](#)
- [FAQ](#)
- [Dichiarazione di accessibilità](#)
- [dati.normattiva.it](#)